



AREA TERRITORIO

DETERMINAZIONE SETTORE OPERE PUBBLICHE SERVIZIO: EDILIZIA PUBBLICA

REGISTRO DI SETTORE N. 417
REGISTRO GENERALE N. 2412
IN DATA 17-10-2024

Oggetto: ACCORDO QUADRO (CIG: B04B9A7E3A) PER IL CONFERIMENTO DI SERVIZI TECNICI INERENTI L'ATTIVITA DI VERIFICA DI PROGETTAZIONI AI SENSI DELL'ART.26 DEL D.LGS. 50/2016, RIFERITI AD ATTIVITÀ DI PROGETTAZIONE SVILUPPATE AI SENSI DEL D.LGS.50/2016 E SMI NELL'AMBITO DEL PNRR. LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ANAC DI € 35,00.

IL DIRETTORE

Premesso che:

- l'Amministrazione intende affidare un Accordo Quadro per servizi tecnici di architettura e ingegneria inerenti attività di verifica di progetti definitivi ed esecutivi sviluppati nell'ambito di appalti integrati PNRR, ed in via subordinata di altri edifici;

- tale procedimento consentirà di snellire e semplificare l'azione amministrativa, assicurando l'apporto di una società di ingegneria di alta specializzazione e di esperienza, per un periodo predeterminato e a condizioni prestabilite, consentendo alla stazione appaltante, altresì, di affrontare in maniera graduale ma con continuità, tempestività ed efficacia le esigenze emergenti;

- si rende, pertanto, necessario procedere ad affidare il servizio tecnico di verifica in argomento non essendovi, allo stato attuale, le condizioni per affidare tali incarichi a personale interno allo scrivente Settore e all'Ente, vista la ridotta disponibilità di personale formato in rapporto ai carichi di lavoro già assunti su numerosi procedimenti;

Rilevato che:

- per lo svolgimento dell'incarico professionale *de quo* è intendimento di questa Amministrazione Comunale procedere, ai sensi dell'art. 54 commi 1 e 3 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., all'aggiudicazione di un Accordo Quadro, da concludere con un unico operatore economico;

- la durata dell'accordo quadro è stabilita in due anni, ai sensi dell'art. 54, comma 1, del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.;

- il corrispettivo massimo delle attività professionali affidabili nel periodo di validità dell'accordo quadro è stato stabilito in € 138.900,00 al lordo dello sconto contrattuale, oltre Contributi ed IVA;

- lo sconto offerto dall'operatore economico deve essere commisurato alle sole spese tecniche che verranno computate per ogni singolo contratto attuativo mediante interpolazione lineare secondo le modalità disposte con D.M.17/06/2016 s.m.i.;

- l'entità dell'onorario è stata ritenuta dalle parti adeguata all'importanza della prestazione e al decoro della professione ai sensi dell'art. 2233, comma 2, del Codice Civile, nonché comprensiva dell'equo compenso dovuto ai sensi dell'art. 2578 del Codice Civile e della Legge.n.49 del 21 Aprile 2023, pubblicata in Gazzetta Ufficiale (n. 104 del 5 maggio 2023) e in vigore dal 20 Maggio 2023

- l'Accordo Quadro consentirà alla Stazione Appaltante, per un determinato periodo prefissato ed entro un determinato importo economico complessivo, di definire le condizioni normative ed economiche che disciplineranno specifici contratti d'appalto;

- l'utilità dello strumento si esplica, in particolare, nello snellimento delle procedure di affidamento dei singoli appalti (Contratti Attuativi) regolati dall'Accordo Quadro, in quanto verrà individuato per tutto il periodo di validità dell'Accordo un operatore economico, qualificato e verificato, senza ogni volta la necessità di attivare specifiche procedure di affidamento;

- dal punto di vista della natura giuridica dell'Accordo Quadro questo rientra nella figura del contratto normativo avente la funzione di prefissare il contenuto di contratti eventuali e futuri, che codesta Amministrazione sarà libera di stipulare o meno; non sorge, infatti, in capo alla Stazione Appaltante, alcun obbligo di affidare, nel periodo di validità dell'accordo, appalti in una misura minima, rimanendo tuttavia l'obbligo di non superare la soglia economica – al netto d'IVA - definita in sede di individuazione dell'operatore economico;

- nell'ambito dell'Accordo Quadro in argomento verranno affidati, secondo le esigenze della Stazione Appaltante, alle condizioni e nei limiti economici definiti dall'Accordo Quadro medesimo, singoli appalti, che verranno attivati su proposta del Responsabile del Procedimento ed attuati mediante il Direttore dell'esecuzione;

Visti:

- il D. Lgs. 50/2016 *“Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché riordino della disciplina previgente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture”*;

- art. 1 *“Oggetto e ambito di applicazione”*;

- art. 36 c. 1 *“contratti sotto soglia” che prevede quanto segue: “l’affidamento e l’esecuzione di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di cui all’art. 35 avvengono nel rispetto dei principi di cui all’art. 30 comma 1, nonché nel rispetto del principio di rotazione e in modo da assicurare l’effettiva possibilità di partecipazione delle microimprese, piccole e medie imprese”;*
- art. 36 c. 2 lett. a) *“Contratti sotto soglia”, che consente per servizi e forniture di importo inferiore a 40.000,00 l’affidamento diretto motivato;*
- art. 32 c. 2 *“Fasi delle procedure di affidamento”, che per gli affidamenti di cui all’art. 36 c. 2 lett. a) prevede la possibilità di procedere ad affidamento diretto tramite determina a contrarre che contenga in modo semplificato, l’oggetto dell’affidamento, l’importo, il fornitore, le ragioni di scelta del fornitore, il possesso da parte sua dei requisiti di carattere generale, nonché il possesso dei requisiti tecnico-professionali, ove richiesti*
- art. 32 c. 5 *“fasi delle procedure di affidamento”, che prevede che “la stazione appaltante, previa verifica della proposta di aggiudicazione ai sensi dell’art. 33 c. 1, provvede all’aggiudicazione”;* - il D. Lgs. 36/2023 *“Codice dei contratti pubblici in attuazione dell’articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici”;*
- l’articolo 225, comma 8, del D. Lgs. 36/2023 che testualmente recita: *“in relazione alle procedure di affidamento e ai contratti riguardanti investimenti pubblici, anche suddivisi in lotti, finanziati in tutto o in parte con le risorse previste dal PNRR e dal PNC, nonché dai programmi cofinanziati dai fondi strutturali dell’Unione europea, ivi comprese le infrastrutture di supporto ad essi connesse, anche se non finanziate con dette risorse, si applicano, anche dopo il 1° luglio 2023, le disposizioni di cui al decreto-legge n. 77 del 2021, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 108 del 2021, al decreto legge 24 febbraio 2023, n. 13, nonché le specifiche disposizioni legislative finalizzate a semplificare e agevolare la realizzazione degli obiettivi stabiliti dal PNRR, dal PNC nonché dal Piano nazionale integrato per l’energia e il clima 2030 di cui al regolamento (UE) 2018/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 dicembre 2018”;*
- il D. Lgs. 267/2000 *“Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali”* ed in

particolare:

- l’art. 107 *“Funzioni e responsabilità della dirigenza”;*
- l’art. 151 comma *“Principi in materia di contabilità”;*
- l’art. 192 *“Determinazioni a contrattare e relative procedure”*, che al comma 1 prevede: *“la stipulazione dei contratti deve essere preceduta da apposita determinazione del Responsabile del Procedimento di spesa indicante:*
 - a) il fine che il contratto intende perseguire;*
 - b) l’oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali;*

c) *le modalità di scelta del contraente ammesse dalle disposizioni vigenti in materia di contratti delle pubbliche amministrazioni e le ragioni che ne sono alla base;*

- il D.P.R. 207/2010 "Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante «Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE», nelle parti non abrogate dal D. Lgs. 50/16;

Viste:

- le Linee Guida n. 4 dell'ANAC, ad oggetto: *"Procedure per l'affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici"*, approvate con deliberazione n. 1097 del 26/10/2016, come aggiornate con deliberazione n. 206 del 01/03/2018, che:

* al par. 4.1.2. prevedono che *"La procedura prende avvio con la determina a contrarre ovvero con atto a essa equivalente secondo l'ordinamento della singola stazione appaltante. In applicazione dei principi di imparzialità, parità di trattamento, trasparenza, la determina a contrarre ovvero l'atto a essa equivalente contiene, almeno, l'indicazione dell'interesse pubblico che si intende soddisfare, le caratteristiche delle opere, dei beni, dei servizi che si intendono acquistare, l'importo massimo stimato dell'affidamento e la relativa copertura contabile, la procedura che si intende seguire con una sintetica indicazione delle ragioni, i criteri per la selezione degli operatori economici e delle offerte nonché le principali condizioni contrattuali"*;

* al par. 4.1.3. prevedono che *"Nel caso di affidamento diretto, o di lavori in amministrazione diretta, si può altresì procedere tramite determina a contrarre o atto equivalente in modo semplificato, ai sensi dell'art. 32, comma 2, secondo periodo, del Codice dei contratti pubblici"*;

Visti:

- l'art.1, comma 2, lettera a) della Legge n. 120/2020, così come modificato dal decreto-legge n. 77 del 2021, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 108 del 2021, che prevede la possibilità di procedere all'affidamento diretto per servizi di importo inferiore ad €. 139.000,00 (estendendo, di fatto, il limite di € 40.000,00 previsto dall'art. 36, comma 2, lett. a) del D. Lgs. 50/2016), anche senza consultazione di più operatori economici, fermo restando il rispetto dei principi di cui all'[articolo 30 del codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50](#);

- il successivo punto 3, che testualmente recita: *"Gli affidamenti diretti possono essere realizzati tramite determina a contrarre, o atto equivalente, che contenga gli elementi descritti nell'articolo 32, comma 2, del decreto legislativo n. 50 del 2016"*;

- l'articolo 32, comma 2, del decreto legislativo n. 50 del 2016, secondo periodo, che testualmente recita : *"Nella procedura di cui all'articolo 36, comma 2, lettere a) e b), la stazione appaltante può procedere ad affidamento diretto tramite determina a contrarre, o atto equivalente, che contenga, in modo semplificato, l'oggetto dell'affidamento, l'importo, il fornitore, le ragioni della*

scelta del fornitore, il possesso da parte sua dei requisiti di carattere generale, nonché il possesso dei requisiti tecnico-professionali, ove richiesti.";

Richiamata la determinazione dirigenziale RG. 431 del 29/02/2024 con la quale è stato disposto di:

- di approvare gli elaborati del servizio, i documenti di gara e la procedura di Affidamento diretto (ID 179010920) espletata sulla piattaforma Sintel;
- di aggiudicare il servizio in argomento all'Operatore Economico RINA CHECK S.R.L (partita IVA 01927190999 - COD. FORNIT. 101583), con sede in via Corsica n. 12, GENOVA (GE), verso l'importo contrattuale di € 116.328,75, oltre oneri contributivi ed IVA, pari a complessivi € 151.000,00;
- di dare atto che lo sconto offerto, pari al 65,00%, verrà applicato a tutti i successivi contratti attuativi;
- di dare atto che la stipula del contratto con il precitato OE avverrà mediante scrittura privata;
- di dare atto, altresì, che le verifiche sul possesso dei requisiti di legge in capo all'Operatore economico sono terminate con esito positivo;
- di dare atto, inoltre, che trattandosi di Accordo Quadro, le prestazioni professionali saranno affidate con contratti "attuativi" stipulati mediante lettera commerciale, ai sensi dell'art. 32, comma 14, del D. Lgs. 50/2016, mentre i relativi impegni di spesa verranno assunti sulla base delle disponibilità di Bilancio nel corso degli esercizi in cui ricade l'ambito di efficacia del presente Accordo Quadro;
- di impegnare e autorizzare la liquidazione dell'importo di € 35,00, quale contributo Anac per la procedura di affidamento in oggetto, sul capitolo 1010603/6018 "prestazioni professionali e specialistiche" - esercizio 2024 impegno 637 del 11/03/2024;
- di rideterminare il il Quadro economico del Servizio, a seguito del ribasso applicato, come di seguito riportato:

A) Importo totale	€ 138 900,00
B) di cui spese	€ 34 725,00
C) Importo onorario (A-B)	€ 104 175,00
D) Ribasso sulle spese (65% di B)	€ 22 571,25
Importo netto totale affidamento (A-D)	€ 116 328,75
SOMME A DISPOSIZIONE	
Contributo Inarcassa al 4%	€ 4.653,15
per IVA al 22%	€ 26.616,02

Contributo Anac	€ 35,00
Incentivo per funzioni tecniche (2% di A)	€ 2.778,00
Imprevisti e arrotondamenti	€ 589,08
Totale somme a disposizione	34.671,25€
IMPORTO TOTALE	€ 151.000,00

Dato atto che:

- si rende necessario procedere alla liquidazione del contributo ANAC di € 35,00 relativo alla procedura di gara per l'affidamento dei lavori in oggetto;
- la somma di € 35,00 verrà liquidata in favore dell'A.N.A.C. Autorità Nazionale Anticorruzione (COD. 25403), provvedendo al pagamento del P.A. allegato alla presente come parte integrante;
- la spesa trova copertura all'impegno 637/2024 del capitolo 1010603/6018 "prestazioni professionali e specialistiche";
- la presente determinazione è assunta dal Dirigente del Settore 9 - OO.PP in qualità di Rup;

Ritenuto, alla luce di quanto sopra esposto, di liquidare l'importo di € 35,00 per il contributo ANAC all'impegno 637/2024 del capitolo 1010603/6018 "prestazioni professionali e specialistiche" dando atto che si procederà con successivo atto di liquidazione all'autorizzazione al pagamento del P.A. allegato alla presente come parte integrante;

Visto la deliberazione di Consiglio Comunale n. 52 del 21/12/2023 di approvazione del bilancio di previsione 2024/2026.

Visto il Decreto Sindacale RG n. 85 del 29/12/2023 di attribuzione delle funzioni di direzione del "Settore 09 - Opere Pubbliche";

Ravvisata la propria competenza ai sensi dell'art. 107 del D.Lgs. n. 267/2000, dell'art. 107 del Vigente Statuto, nonché dell'art.18 del Regolamento di Organizzazione;

Valutato positivamente il presente provvedimento, sotto il profilo della regolarità e della correttezza dell'azione amministrativa, ai sensi dell'art. 147-bis, c. 1 del TUEL 18.08.2000 n. 267 e dell'art. 11, c. 2 del vigente Regolamento comunale sul sistema dei controlli;

D E T E R M I N A

1°) di recepire la premesse del presente atto quali parti integranti del dispositivo di determinazione;

2°) di liquidare l'importo di € 35,00 per il contributo ANAC e che si procederà con successivo atto di liquidazione all'autorizzazione al pagamento all'ANAC tramite P.A.;

3°) che la spesa trova copertura all'impegno 637/2024 del capitolo 1010603/6018 "prestazioni professionali e specialistiche";

4°) di dare atto, altresì, che il presente provvedimento rileva ai fini degli obblighi di pubblicità prevista dall'art. 23 del D.lgs. 14 marzo 2013 n. 33 3 ss.mm.li. e di disporre pertanto la relativa pubblicazione nell'apposita sezione del Sito Istituzionale.

Il Direttore

Arch. Luca Nosedà

*firmato digitalmente ai sensi del codice dell'amministrazione
digitale D.lgs. n. 82/2005 e s.m.i.*



VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE

Il sottoscritto Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi dell'art. 184 comma 4 del D. Lgs. 267/2000 esprime, ex art. 147bis del D. Lgs. 267/2000, parere favorevole di regolarità contabile in merito al presente atto.

Lì,

Il Direttore del Settore Servizi Finanziari

F.to Rosella Barneschi

*firmato digitalmente ai sensi del codice dell'amministrazione
digitale D.lgs. n. 82/2005 e s.m.i.*